

Art. 16. Centri per bambine e bambini e famiglie.

1. I centri per bambine e bambini e famiglie sono servizi che si rivolgono a bambine e a bambini da tre a trentasei mesi di età, per attività educative e di gioco accompagnati da genitori o altre figure parentali.
2. I centri di cui al comma 1 sono un luogo di socialità e di gioco per le bambine e i bambini e gli adulti che li accompagnano in spazi curati e pensati rispetto ai loro bisogni, al fine di garantire non solo attività ludiche ed educative per le bambine e i bambini ma anche spazi di incontro e di confronto tra famiglie e fra generazioni.
3. I centri per bambine e bambini e le famiglie sono privi di servizio mensa, possono, tuttavia, garantire il servizio merenda. All'interno degli stessi non si effettua il riposo pomeridiano; deve comunque essere previsto uno spazio idoneo al riposo delle bambine e dei bambini che ne manifestino la necessità.